

IVA

Autofattura elettronica tramite Sdl: aggiornate le FAQ dell'Agenzia

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Con l'entrata in vigore del nuovo tracciato della fatturazione elettronica – versione 1.6 e seguenti aggiornamenti – è stata **incrementata la base informativa** a disposizione dell'Agenzia delle entrate. L'intervento ha un duplice effetto: agevolare l'Amministrazione nei controlli e il contribuente, che potrà accedere alla propria area riservata (portale "Fatture e corrispettivi") per consultare le **bozze delle liquidazioni periodiche Iva e dei registri**, oltre che della dichiarazione annuale Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate **dal 1° luglio 2021**, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui **dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche** e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, **l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione** di tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, **le bozze dei seguenti documenti**:

a) **registri** di cui agli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#),

b) **liquidazione periodica dell'Iva**.

A partire dalle operazioni Iva **effettuate dal 1° gennaio 2022**, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti descritti in precedenza, verrà predisposta anche la **bozza della dichiarazione annuale Iva** ([articolo 4, comma 1-bis, D.Lgs. 127/2015](#), modificato recentemente dal D.L. 41/2021).

Il processo sopra descritto richiede pertanto un **maggior grado di dettaglio** dei dati forniti all'interno del tracciato xml della fattura raggiunto, ad esempio, con l'introduzione dei sotto codici del campo **Natura** (N2.1, N2.2, etc.) e del campo **Tipo documento** (TD01, TD24, etc.).

Per quest'anno resta ancora **facoltativo applicare il reverse charge** interno o esterno **con modalità cartacea o elettronica**.

Per chi sceglie questa seconda modalità (file xml in formato elettronico) sono stati introdotti determinati **codici Tipo documento**: ai fini del presente contributo, analizziamo il codice **TD16** (reverse charge interno), **TD18** (acquisti di beni intracomunitari), **TD17** (acquisto di servizi da soggetto UE/extra-UE).

In data **23 aprile 2021**, l'Agenzia delle entrate ha **aggiornato diverse Faq** pubblicate sul proprio sito istituzionale, riguardanti la fatturazione elettronica.

In particolare, la [Faq 36](#) tratta le modalità di **emissione dell'autofattura/integrazione elettronica**.

Per gli **acquisti intracomunitari** l'operatore Iva italiano può comunicare i dati dell'**imponibile** e dell'**imposta trasmettendo un file xml** al Sistema di Interscambio (SdI) con il **codice TD18 "integrazione per acquisto di beni intracomunitari"**, dove nel campo cedente/prestatore va riportato **l'identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore UE)** e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT).

Per gli **acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari**, l'operatore Iva nazionale può trasmettere un documento in formato xml allo SdI che contenga i dati dell'imponibile e dell'imposta, utilizzando il **codice TD17 "integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"**. Anche in questo caso, **nel campo cedente/prestatore** deve essere riportato **l'identificativo fiscale del cedente (prestatore estero)** e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette.

Alternativamente, in entrambi i casi, **l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto** ai sensi dell'[articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015](#) (esterometro), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Si precisa che i contribuenti tenuti all'invio dell'**esterometro** (I trimestre 2021, in scadenza il 30 aprile 2021) dovranno utilizzare il **Tipo documento TD10** per gli acquisti di beni intra-UE e il **TD11** per gli acquisti di servizi intra-UE (da non confondere con i precedenti TD18 e TD17, da usare per le integrazioni elettroniche).

L'Agenzia chiarisce infine che, per gli **acquisti interni** dove l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici Natura in regime di inversione contabile interno (si pensi, ad esempio, al **codice N6.7 – prestazioni comparto edile e settori connessi**), ai sensi dell'[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#) l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una **"integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta** e conseguente registrazione della stessa ai sensi degli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#).

Al fine di rispettare il dettato normativo, con la [circolare 13/E/2018](#) era già stato precisato che una **modalità alternativa all'integrazione della fattura potesse essere la predisposizione di un altro documento**, da **allegare al file della fattura in questione**, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che **tale documento** andrà compilato indicando **nel campo cedente/prestatore la partita Iva del cedente/prestatore effettivo** e nel campo cessionario/committente l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione: tale documento xml *"può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 Integrazione fattura reverse charge interno"*. Non vi è alcun obbligo di invio del documento in questione al cedente/prestatore.